



CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI

***SETTORE I - anticorruzione, innovazione tecnologica, risorse umane, servizi
culturali e turismo***

Albo Pretorio n° 1924

Prot. n° 28950

data 30/10/2023

AVVISO PUBBLICO

**PER LA CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DELLE
ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E GESTIONALI DELL'UFFICIO
TURISTICO E DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI FARA IN SABINA, AI SENSI
DELL'ART. 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117**

ENTE PROPONENTE

COMUNE DI FARA IN SABINA

CODICE CUP J54H23000260004

CODICE CIG A023F023C1

P.IVA 00102420577

Telefono: 07652779346

Sito web: <https://www.comunefarainsabina.rieti.it/>

Pec: ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it

Mail: s.armini@comunefarainsabina.rieti.it

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Serena Armini – Responsabile Settore I – Det. N° 1427
del 27/10/2023

PREMESSO CHE

- il Comune di Fara in Sabina riconosce il Museo Civico Archeologico e l'Ufficio Turistico, come luogo di preminente importanza culturale e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile e fruibile a tutti i cittadini ed in modo particolare alle persone fragili, i suoi contenitori culturali (sale espositive, sale laboratoriali, edificio monumentale), e a sviluppare iniziative, tramite attività di promozione e valorizzazione, in grado di ampliare la conoscibilità e la fruizione dei citati siti;
- l'Amministrazione comunale di Fara in Sabina, con deliberazioni di G.C. n. 142 del 01/09/2023 e n° 182 del 24/10/2023, ha definito le linee di indirizzo del progetto ed ha deciso di procedere con l'avvio di un percorso di co-progettazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che consenta agli Enti locali di coinvolgere e valorizzare attivamente i soggetti del terzo settore,

operanti nel territorio di riferimento, così come individuati dall'art. 4 della citata normativa;

- il percorso si concretizzerà attraverso un'istruttoria pubblica per la co-progettazione comune in base alla quale, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale, assicura il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nel rispetto dei principi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- il percorso scelto prevede l'avvio di un rapporto con le ETS, in una logica collaborativa e non competitiva, in alternativa al ricorso al mercato, in quanto si ritiene di fondamentale importanza che la promozione associativa offra dinamiche positive alle amministrazioni e alle associazioni stesse, nell'ottica della partecipazione attiva dei cittadini alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

VISTA

la determinazione n. 1427/2023 con la quale si approva il presente schema di AVVISO PUBBLICO, al fine di consentire agli Enti del Terzo Settore (ETS) di presentare la loro manifestazione di interesse a partecipare al tavolo di co-progettazione per la definizione e realizzazione della gestione dell'Ufficio Turistico e del Museo civico archeologico del Comune di Fara in Sabina;

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E SITUAZIONE ATTUALE

Visti:

- l'art. 118 comma 4 Costituzione, secondo il quale “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- l'art. 3 co. 5 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) per cui “[...] I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” (CTS) e in particolare l'art. 55 secondo il quale “In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e Regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020 con la quale si conferma la legittimità dell'art. 55, attraverso la quale si rende operativo il principio di sussidiarietà previsto all'art. 118 della Costituzione riformata nel 2001;

Richiamato:

- l'art. 2 dello Statuto Comunale, nel quale viene riconosciuta l'esigenza di promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità perseguendo e valorizzando la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati;
- l'art. 8 dello Statuto Comunale, nel quale il comune riconosce la necessità di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al Governo della comunità locale, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che ne limitano l'azione, in particolare per le Associazioni presenti sul territorio, dotate di un proprio statuto ed iscritte ad appositi registri comunali;

Richiamati:

- il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 di adozione delle “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”;
- l'art. 6 del DLgs 36/2023, Nuovo Codice degli Appalti, secondo il quale, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può adottare modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato, nei casi in cui si tratti di attività a spiccata valenza sociale;
- l'art. 134, comma 2, del DLgs 36/2023, Nuovo Codice degli Appalti, secondo il quale *“omissis ... per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.”*

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii., Codice dei Beni Culturali, in particolare l'art. 114, 115, 116 e 117 relativo alle forme di gestione, alla valorizzazione, tutela e servizi aggiuntivi;

2. FINALITÀ GENERALI DELLA COPROGETTAZIONE

Con la deliberazione di Giunta n. 142 del 01/09/2023, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare una coprogettazione per la gestione dell'ufficio turistico e del museo civico archeologico, in regime di partenariato pubblico/privato, tramite procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 55 del DLgs 117/2017;

La Città di Fara in Sabina intende sperimentare tale modulo procedimentale di tipo solidaristico nella gestione del Museo civico archeologico e dell'Ufficio Turistico, giovandosi delle possibilità offerte dalla partecipazione attiva degli Enti del Terzo settore in termini di apporto di idee e risorse anche in fase

progettuale oltre che attuativa delle attività, e della costituzione di un gruppo di lavoro permanente tra Amministrazione e soggetto gestore con compiti di monitoraggio, proposta e adattamento degli interventi alle specifiche esigenze emergenti nella gestione de servizio;

In tal modo l'Ente procederà alla realizzazione dell'interesse pubblico in termini di migliore qualità dei servizi resi e di risparmio di risorse, come effetto sia della responsabilizzazione degli operatori privati derivante dalla condivisione di rischi e risorse, sia dall'utilizzo, in fase di definizione degli interventi, dei dati informativi e delle competenze progettuali in loro possesso, perseguendo altresì, in un'ottica più generale, un rinnovamento delle consuete modalità di gestione improntate a criteri di concorrenzialità e corresponsabilità delle prestazioni, mediante creazione di una rete collaborativa tra istituzioni e soggetti del privato sociale/culturale che sia funzionale al migliore soddisfacimento delle esigenze della collettività;

L'Amministrazione comunale riconosce nella tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, unite al sostegno alle attività culturali e alla promozione delle attività turistiche, un fattore di primaria importanza per lo sviluppo sociale ed economico del cittadino e del territorio del Comune di Fara in Sabina;

Gli interventi in oggetto rientrano tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 d. lgs. n. 117/2017 per le quali, sulla base di specifici progetti e bisogni definiti, le amministrazioni possono attivare rapporti di coprogettazione ai sensi del successivo art. 55 co. 3 con gli Enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale – RUNTS, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, assicurandone il coinvolgimento attivo nel rispetto della legge n. 241/1990;

Le procedure di cui al Codice del Terzo Settore, si pongono quali alternative a quelle del Codice degli appalti, perseguendo i medesimi obiettivi di erogazione dei servizi, ma con una “ratio” diversa che comporta il coinvolgimento di E.T.S. mediante forme di amministrazione condivisa;

Ricordato:

- che con DCC n. 115 del 29/10/1977 è stato istituito il Museo civico archeologico di Fara in Sabina, inaugurato nel 2001, nella nuova sede di Palazzo Brancaleoni;
- che con DCC n. 44 del 23/12/2020 veniva approvato il Regolamento del Museo;
- che con DGC n. 5 del 21/01/2021 veniva approvata la “Carta dei servizi del Museo Civico Archeologico di Fara in Sabina;
- che il Comune di Fara in Sabina ha avviato, a partire dal 2019, l'ufficio turistico comunale;

Dato atto:

- che nel centro storico di Fara in Sabina è presente altresì il Museo del Silenzio, inaugurato nel 2004, relativo alla storia dell'antico Monastero delle Clarisse Eremitiche, di considerevole pregio e potenzialità culturale, allestito con i materiali forniti dalle suore e la contribuzione economica e professionale dell'Ente comunale, della Direzione del Museo Civico Archeologico di Fara in Sabina e della Regione Lazio;
- che con DGC n. 131 del 26/07/2023 è stato approvato il Protocollo d'Intesa con il Monastero delle Clarisse per la gestione del Museo del Silenzio che pertanto sarà affidato in gestione con il Museo archeologico per quanto riguarda in particolare l'apertura, la custodia diurna e le visite guidate;
- che con DGC n° 24 del 15/02/2023 è stato autorizzato un sistema di bigliettazione integrata con il Museo del Comune di Castelnuovo di Farfa e con l'Abbazia di Farfa, secondo il tariffario allegato al medesimo atto;

3. PRINCIPI GUIDA DELLA COPROGETTAZIONE

La procedura di coprogettazione è ispirata al criterio di sussidiarietà cd. “orizzontale” secondo la quale, nell’assolvimento di compiti di rilevanza sociale, è accordata preferenza all’azione di cittadini, singoli o associati, salvo necessità dell’intervento pubblico, in un’ottica di promozione della partecipazione e dell’impegno privato nel soddisfacimento della domanda di servizi individuati dall’Amministrazione. Tale principio, nella recente interpretazione normativa e giurisprudenziale, anche costituzionale, è attuato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- l’Amministrazione procedente mantiene comunque e in ogni fase, la titolarità delle scelte;
- il soggetto del Terzo settore supporta e collabora con l’Amministrazione nella ricerca di soluzioni tecniche utilizzabili nell’attuazione del progetto e attività complesse; le soluzioni possono essere caratterizzate da innovatività, anche i termini di riorganizzazione di attività sperimentate;
- il rapporto tra l’Amministrazione e il soggetto del Terzo settore si basa sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse per l’attuazione di azioni e progetti condivisi, secondo criteri che superano il mero scambio utilitaristico;
- la scelta del soggetto del Terzo settore, partner dell’Amministrazione, è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e apertura della selezione, imparzialità e parità di trattamento;
- la procedura è improntata a criteri di efficacia ed economicità;
- la partecipazione dei soggetti del Terzo settore alla procedura di coprogettazione, in ogni sua fase, è ad esclusivo titolo gratuito, non potendo essere riconosciuti a tal fine, compensi e corrispettivi di alcuna forma o genere;
- gli esiti della procedura sono formalizzati in un accordo di cui all’art. 11 legge n. 241/1990;
- la coprogettazione, quale modalità collaborativa, ha natura “circolare”, potendo essere riattivata, nei termini previsti dal presente Avviso, qualora si manifesti l’esigenza o l’opportunità di rivedere o implementare l’assetto raggiunto;
- la procedura è di ricondurre ai principi di cui alla legge n. 241/1990, e le risorse economiche messe a disposizione dall’Amministrazione ai contributi di cui all’art. 12 stessa legge e del relativo regolamento attuativo adottato dalla Città di Fara in Sabina con DCC n. 30/2021.

4. OGGETTO E OBIETTIVI SPECIFICI DELLA COPROGETTAZIONE

La procedura di coprogettazione indetta con il presente Avviso prevede la selezione di Enti del Terzo Settore così come individuati dall’art. 4 d. lgs. n. 117/2017 e ha ad oggetto la gestione dell’Ufficio Turistico e del Museo civico archeologico, siti in Fara in Sabina capoluogo, Piazza Duomo n° 3.

Attualmente si osserva il seguente orario per 24 ore settimanali:

venerdì, sabato e domenica

dalle 10:00 alle 18:00 (invernale)

dalle 10:00 alle 19:00 (estivo)

Il servizio rientra tra le attività di interesse generale di cui all’art. 5 co. 1 lettere i) e k) d. lgs. n. 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Scopo della presente procedura è pertanto l'attivazione di un tavolo di coprogettazione permanente, per l'elaborazione congiunta e la successiva gestione condivisa delle attività erogate dall'Ufficio Turistico e dal Museo civico archeologico, al fine di accrescere le possibilità di fruizione pubblica e una migliore conservazione e valorizzazione dei beni.

L'attivazione del rapporto di collaborazione con l'Ente attuatore del progetto (ETS), la cui durata viene definita in due anni decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione ai sensi dell'art. 11 legge n. 241/1990, può prevedere la prosecuzione nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 7.

La coprogettazione ha ad oggetto:

A. in via principale, la definizione e la realizzazione del servizio di gestione dell'Ufficio Turistico e del Museo civico archeologico mediante ideazione e attuazione di un insieme coordinato e strutturato di attività, riguardanti:

- ✓ Accoglienza visitatori
- ✓ Custodia, manutenzione ordinaria, pulizia, apertura e chiusura Ufficio Turistico e Museo Civico Archeologico
- ✓ Gestione prenotazioni delle visite guidate Museo civico archeologico e/o Museo del Silenzio e relativa bigliettazione;
- ✓ Pubblicizzazione attività Ufficio Turistico e Museo civico;
- ✓ Collaborazione operativa per lo svolgimento di iniziative di valorizzazione e promozione del museo, anche attraverso l'integrazione delle attività con iniziative regionali o di altri servizi culturali presenti nel territorio limitrofo
- ✓ Attuazione di una programmazione culturale e scientifica, volta alla valorizzazione del Museo civico archeologico;
- ✓ Gestione del bookshop all'interno dell'ufficio turistico
- ✓ Confronto con l'Amministrazione Comunale per programmare e attuare iniziative e azioni di promozione, educazione e valorizzazione, economicamente sostenibili

B. Inoltre, per mezzo della presente procedura, l'Amministrazione intende raccogliere idee e proposte innovative ed integrative, riguardanti l'ampliamento delle giornate di apertura / gli accordi di bigliettazione integrata / la realizzazione di progetti di inclusione da realizzare nel museo per particolari categorie di soggetti fragili.

Il percorso di co-progettazione prevederà la valutazione iniziale delle proposte avanzate da ciascuno dei soggetti ammessi alla procedura e il successivo sviluppo del progetto definitivo esclusivamente con il soggetto che avrà presentato la proposta iniziale maggiormente aderente ai CRITERI DI QUALIFICAZIONE del progetto, meglio descritti al successivo punto 11, e con quanto sarà formalizzato nell'ambito del percorso di co-progettazione.

5. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione all'istruttoria pubblica sarà aperta a tutti gli Enti del Terzo Settore, così come

individuati dall'art 4 del DLgs 117/2017, che:

- siano iscritte agli albi e registri pubblici appositi (RUNTS art. 45 DLgs 117/2017);
- possiedano i requisiti di carattere generale di moralità professionale e di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- siano in regola coi versamenti contributivi e previdenziali nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti;
- abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d'intervento coerente con l'oggetto della procedura di cui trattasi, in particolare nella valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nella promozione del territorio e del turismo;
- abbiano realizzato nell'ultimo anno precedente alla data del presente avviso, attività attinenti alla promozione e alla valorizzazione turistica e culturale locale;
- abbiano al loro interno risorse umane (almeno due figure con qualifica di operatore museale) e tecniche necessarie per garantire la gestione secondo adeguati canoni di qualità;

Il possesso dei suddetti requisiti è attestato mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000.

6. LA CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione è finalizzata alla definizione delle modalità di gestione dell'Ufficio Turistico, del Museo civico archeologico e delle attività volte alla promozione e valorizzazione del patrimonio turistico e culturale del Comune di Fara in Sabina, per la durata di due anni a partire dalla sottoscrizione di apposita convenzione.

In particolare, ai partecipanti è richiesto di co-progettare le attività legate:

- a. all'avvio e gestione delle attività inerenti l'Ufficio Turistico (e relativo bookshop) e il Museo civico archeologico;
- b. alle proposte di attività inerenti gli aspetti culturali e turistici del territorio fareense;
- c. alle attività educative rivolte alla cittadinanza ed in particolare alle scuole;
- d. alla collaborazione del futuro gestore con l'Amministrazione Comunale.

La coprogettazione si articola nelle seguenti tre distinte fasi:

FASE A: individuazione del soggetto partner con il quale si svilupperà l'attività di coprogettazione, articolata nei seguenti passaggi:

1. pubblicazione dell'Avviso pubblico volto a raccogliere le manifestazioni di interesse dei soggetti del Terzo settore che intendono prendere parte alla procedura;
2. verifica della regolarità formale delle domande e della documentazione allegata e verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, il Responsabile del procedimento verifica la regolarità formale delle stesse e della documentazione allegata, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Nel caso di eventuali incompletezze o irregolarità sanabili, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al soggetto partecipante assegnando un termine non superiore a 5 giorni per la regolarizzazione o integrazione. Costituiscono irregolarità non sanabili: recapito della domanda oltre il termine di scadenza, carenze che non consentano l'individuazione del soggetto proponente e/o del legale rappresentante, la mancanza assoluta della proposta progettuale e/o del piano finanziario preventivo e della loro sottoscrizione, mancanza della sottoscrizione della domanda, carenza dei requisiti di partecipazione alla procedura.

3. valutazione delle proposte progettuali preliminari da parte di una Commissione tecnica e individuazione del soggetto ammesso alla FASE B. Le proposte progettuali sono valutate dalla Commissione esaminatrice nominata dal Responsabile del Settore, la quale provvederà all'attribuzione dei punteggi in base ai criteri individuati nel successivo art. 11, individuando il soggetto con il quale si procederà alla successiva FASE B. Il soggetto partner individuato sarà quello che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

Le proposte progettuali preliminari che non raggiungono il punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100, non verranno prese in considerazione ai fini della FASE B della procedura.

FASE B: coprogettazione condivisa tra l'Amministrazione e il soggetto partner selezionato ed elaborazione del Progetto Definitivo. In questa fase si procede alla discussione critica del progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato, ammesso alla coprogettazione, con l'obiettivo di giungere ad un Progetto Definitivo coerente con gli elementi essenziali del presente Avviso, comprendente il Piano Finanziario Definitivo. La discussione si svolgerà prendendo come base il progetto preliminare presentato e potrà condurre a variazioni o integrazioni delle modalità attuative, nel rispetto della struttura fondamentale dello stesso.

La discussione si svolgerà comunque secondo i seguenti criteri:

- coerenza delle variazioni e integrazioni da apportare al progetto preliminare rispetto a quanto richiesto dall'Amministrazione nell'ambito del presente Avviso, tali comunque da non alterare le condizioni che hanno determinato la scelta del soggetto partner;
- rispondenza delle modalità esecutive agli obiettivi da conseguire segnalati dall'Amministrazione;
- valutazione dell'adeguatezza dell'allocazione delle risorse entro i limiti dei costi complessivi indicati nel Piano Finanziario Preventivo, i quali non potranno essere modificati in tale fase.

Alla discussione critica partecipano:

- per il Comune, il Responsabile del Settore, che eventualmente potrà avvalersi di collaboratori per gli aspetti tecnici ed economico amministrativi;
- per il soggetto del Terzo Settore selezionato, il Rappresentante legale o suo delegato, che potrà avvalersi per gli aspetti tecnici ed economico amministrativi dei referenti indicati nel progetto;

Nell'ipotesi in cui il soggetto selezionato non intenda collaborare o non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario di gestione, il Comune, che mantiene comunque la titolarità della scelta, si riserva la facoltà di proseguire la coprogettazione con un diverso soggetto disponibile tra i valutati nella FASE A, che abbiano ottenuto un punteggio almeno pari a 70/100, dando priorità a quelli che hanno conseguito il maggior punteggio. Il Comune si riserva comunque la facoltà di non dar corso ulteriore alla procedura nel caso in cui non si giunga alla definizione di un progetto definitivo che rispetti i requisiti di sostenibilità anche economica, innovatività, adeguatezza rispetto all'interesse pubblico perseguito

La partecipazione dei soggetti del Terzo Settore alle fasi A) e B) non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi comunque denominati.

FASE C: approvazione dell'esito della coprogettazione e stipula della convenzione. In seguito a provvedimento motivato del Responsabile del Settore di accertamento della regolarità dell'istruttoria di coprogettazione e di approvazione dei suoi esiti e previa verifica della disponibilità finanziaria, si procederà alla stipula della convenzione ex art. 11 l. n. 241/1990 e art. 119 del D.lgs. 267/2000 tra l'Amministrazione e il soggetto selezionato, sulla base del Progetto Definitivo scaturito dalla fase B) dell'istruttoria di coprogettazione.

Il tavolo di coprogettazione avrà natura di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio e proposta; l'Amministrazione potrà chiedere al soggetto partner, in considerazione delle necessità emergenti dalla gestione servizio, la rimodulazione attuativa degli interventi, anche in considerazione di specifiche esigenze dell'utenza.

7. DURATA DEL RAPPORTO, PROSECUZIONE E RIATTIVAZIONE

La collaborazione tra Amministrazione procedente e soggetto del Terzo settore selezionato avrà durata di 2 anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione ai sensi dell'art. 119 TUEL, avente natura di accordo sostitutivo del provvedimento ai sensi dell'art. 11 legge n. 241/1990, il cui schema è allegato al presente Avviso. Al termine del biennio, l'Amministrazione potrà, previa verifica degli obiettivi raggiunti e di disponibilità di risorse:

- mediante accordo con l'ETS partner, disporre la prosecuzione della convenzione:
 1. alle medesime condizioni, per la durata di un ulteriore anno, se coerente con il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione;
 2. anche per un periodo inferiore all'anno, per esigenze di continuità del servizio o di conclusione di attività previste e non realizzate per cause di forza maggiore, o per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo soggetto gestore del servizio, a prescindere dalla procedura prescelta;
- riattivare la coprogettazione, qualora si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere l'assetto raggiunto ad esito della stessa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento tra gli ETS partecipanti alla presente procedura di evidenza pubblica.

8. RISORSE A DISPOSIZIONE: QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO

Per la realizzazione del progetto, l'Amministrazione conferisce, per un'utilità economica complessiva pari a € 157.240,00:

- a. risorse per un massimo di € 33.000,00 annui onnicomprensivi per un totale di € 66.000,00 nel biennio, destinati al rimborso delle spese sostenute dall'ETS per la realizzazione delle attività;
- b. l'immobile sede del Museo civico archeologico e dell'Ufficio Turistico, sito in Fara in Sabina, Piazza del Duomo n° 3, facente parte del patrimonio dell'Ente, il cui valore di locazione è stato stimato in € 42.120 annuali dal Responsabile del Settore V – Ufficio Patrimonio (tot mq. 780) solo relativamente alla parte strutturale, senza tener conto del valore dei reperti in esso esposti, per totali € 84.240,00 nel biennio considerato;
- c. l'Ente sosterrà altresì l'onere connesso al pagamento delle utenze (riscaldamento, energia, acqua, telefono) quantificate in € 3.500 annuali, per complessivi € 7.000,00 nel biennio;

Le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione possono essere facoltativamente integrate dalle risorse messe a disposizione a titolo di cofinanziamento dal soggetto del Terzo settore coprogettante. La compartecipazione del partner privato potrà avere differenti forme, analiticamente individuate e quantificate nella proposta progettuale. Il soggetto partner potrà contribuire con risorse finanziarie, di personale, strumentali (attrezzature, mezzi, arredi) o in

termini di servizi aggiuntivi, integrativi e innovativi, rispetto ai punti A e B del precedente articolo 4. La compartecipazione in termini di utilità economiche indiretti (personale, mezzi servizi) dovrà essere quantificata nel Piano Finanziario Preventivo annesso alla Proposta Progettuale Preliminare, in termini di equivalente monetario, indicando chiaramente i parametri di valutazione utilizzati.

9. RIMBORSO SPESE

Le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione non hanno natura di corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, ma sono erogate quale forma di compartecipazione a titolo di rimborso ex art. 12 legge n. 241/1990 delle spese sostenute dal soggetto partner per la realizzazione delle azioni coprogettate. Sono rendicontabili:

- spese effettivamente sostenute riferite al servizio in oggetto e debitamente documentate (es. spese di personale, materiali, attrezzature, ecc), strettamente attinenti alla realizzazione delle attività coprogettate, individuate e dettagliate nel Piano Finanziario Definitivo al termine della procedura di coprogettazione. In nessun caso potrà essere rimborsato l'apporto dell'attività prestata da volontari.

Il rimborso delle spese avverrà solo a seguito della presentazione di una relazione illustrativa analitica dei costi, delle attività svolte, dei documenti giustificativi delle spese e della verifica della corretta esecuzione dei servizi. La relazione dovrà altresì comprendere le entrate derivanti dalla gestione del servizio in oggetto (bigliettazione/sponsor/ecc...). L'erogazione avverrà a cadenze periodiche secondo le scadenze individuate nella convenzione. Qualora dalla rendicontazione annuale del progetto (differenza tra entrate e uscite) siano documentate spese inferiori al budget messo a disposizione dall'Amministrazione, il rimborso non potrà in nessun caso eccedere tale inferiore somma.

L'ETS dovrà attivare la sede operativa nel territorio comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, come stabilito nella DGC 142/2023.

Il rimborso delle somme avverrà comunque nel rispetto del *“Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii ed altri benefici economici”* adottato dalla Città di Fara in Sabina con DCC n. 30/2021.

Oltre al contributo annuo sopra evidenziato erogato dall'Amministrazione Comunale, l'Ente de Terzo Settore può beneficiare anche delle eventuali ulteriori entrate derivanti dai contributi spontanei/biglietti per l'ingresso relativi alle visite e all'organizzazione di eventi in genere o specifiche attività divulgative e laboratoriali con le scuole, e ad ogni ulteriore attività che possa essere motivo di ulteriore entrata. Tali somme, essendo ad esclusivo beneficio dell'Associazione, dovranno essere considerate nella redazione della Proposta Progettuale come facenti parte della gestione futura del Museo, quali entrate da evidenziare dettagliatamente nella rendicontazione.

L'importo dei biglietti di ingresso è fissato dall'Amministrazione comunale con apposito atto, anche nei casi di bigliettazione integrata.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato e corredata della documentazione di seguito indicata, dovrà pervenire alla Città di Fara in Sabina, **a pena di esclusione**, entro e non oltre il giorno **14/11/2023 ore 12.00**.

La domanda potrà essere presentata via PEC all'indirizzo ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura: “*Manifestazione di interesse all'avviso pubblico per la coprogettazione relativa alla gestione dell'Ufficio Turistico e del Museo civico archeologico - anni 2023-2024*”;

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione, le proposte progettuali, i documenti e quanto altro sopra specificato, che perverranno oltre il suddetto termine di scadenza.

La documentazione necessaria da presentare ai fini dell'ammissione alla procedura comprende:

a. **manifestazione di interesse** contenente:

- **dichiarazione** del possesso dei requisiti redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 DPPP n. 445/2000,
- **copia di un documento d'identità** del dichiarante,
- **curriculum del soggetto proponente**,
- **dichiarazione**, resa ai sensi degli artt. 4 e 47 DPR n. 445/2000, circa l'insieme delle figure professionali impiegate nella realizzazione del progetto, con allegati i rispettivi **curricula**;
- **statuto e atto costitutivo dell'Associazione**
- **numero e data di iscrizione agli albi e registri pubblici appositi**

b. **Proposta Progettuale Preliminare** debitamente sottoscritta e secondo lo schema allegato, articolata secondo l'oggetto e gli obiettivi del precedente art. 4 e gli elementi e i criteri di valutazione del successivo art. 12, dando evidenza alle eventuali proposte di implementazione della fruibilità del servizio;

c. **Piano Finanziario Preventivo** annesso alla proposta progettuale, distintamente sottoscritto, recante, per ogni azione, attività o intervento proposti, i costi previsti. Nel Piano Finanziario Preventivo dovrà essere indicato **l'eventuale ammontare del cofinanziamento** messo a disposizione dal proponente, anche nei termini di risorse di personale, strumentali o di servizi aggiuntivi, espresse comunque nel corrispondente valore economico e con indicazione dei parametri di conversione. La quota di cofinanziamento dovrà essere indicata sia nel valore complessivo che, partitamente, in relazione alle diverse azioni cui si riferisce.

Ciascun Ente del Terzo settore, singolo o in forma associata, può presentare una sola domanda di partecipazione.

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura non regolarizzabili: l'invio della domanda oltre il termine di scadenza indicato, la mancanza della proposta progettuale e/o del Piano Finanziario preventivo, la mancata della sottoscrizione della domanda, della proposta progettuale e del Piano Finanziario Preventivo, l'incompletezza dei dati relativi all'identificazione del soggetto proponente e/o del legale rappresentante.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Le proposte progettuali devono contenere gli elementi di cui alle successive voci da 1 a 6, costituenti criteri di attribuzione del punteggio e in particolare:

- ✓ descrizione dettagliata delle attività proposte, correlazione delle stesse con gli obiettivi individuati di cui al precedente art. 4 e risultati attesi;

- ✓ personale impiegato, ivi incluso quello richiesto tra i requisiti di partecipazione, con indicazione della qualifica e relativi curricula attestanti il percorso formativo e le esperienze nello specifico settore di attività;
- ✓ eventuale quota e tipologie di risorse messe a disposizione da parte del soggetto partner a titolo di cofinanziamento, quantificazione economica delle risorse umane e/o strumentali e relativi parametri di conversione;
- ✓ proposte innovative e integrative

Le proposte progettuali dovranno essere redatte con carattere di dimensione non inferiore a 12 per un numero massimo di 15 facciate formato A4, riunite, numerate e sottoscritte.

Le proposte progettuali preliminari saranno valutate dalla Commissione nominata dall'Amministrazione procedente successivamente alla scadenza del termine di presentazione, mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato secondo il seguente sistema di valutazione:

1. qualità delle idee e proposta progettuale (massimo 45 PUNTI)		
CRITERIO	descrizione	punteggio
Descrizione delle azioni e degli interventi e della loro modalità di realizzazione	Il punteggio verrà assegnato tenuto conto della chiarezza, completezza e qualità delle attività proposte e dell'idoneità delle modalità di realizzazione individuate. Si terrà conto altresì della diversificazione delle attività in base ai diversi destinatari (scuole/soggetti fragili/gruppi, ecc)	25
Attività integrative, innovative e sperimentali	Sarà valutata la proposta in termini di mostre/convegni che si intendono realizzare, ampliamento orari/giorni apertura, partecipazione a convegni regionali/nazionali, integrazione delle attività in una rete museale coordinata con realtà territoriali ed extraterritoriali, rapporti con Enti e altri soggetti impegnati nella diffusione della cultura, del turismo e del patrimonio storico, artistico, naturale locale;	20

	attività innovative e sperimentali	
2. sistema di monitoraggio (massimo 10 PUNTI)		
sistema di monitoraggio e valutazione	Verrà valutata la presenza di un sistema di rendicontazione/reportistica periodica del servizio e delle attività di facile consultazione per l'Ente	10
3. competenza del soggetto proponente (massimo 24 PUNTI)		
CRITERIO	descrizione	punteggio
Capacità professionali del soggetto proponente ulteriori rispetto al requisito di accesso alla procedura di cui all'art. 5	competenze globali, in base al curriculum del soggetto partner allegato alla proposta	7
	Competenze specifiche relative alla gestione di servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura	7
Personale impiegato nello svolgimento del servizio, ulteriore rispetto alle figure minime costituenti requisito di ammissione ai sensi dell'art. 5	Verrà valutato il numero e la tipologia di esperienze/competenze ulteriori, coerenti con gli obiettivi del servizio o la realizzazione di attività innovative, del personale utilizzato	10
4. eventuale quota di compartecipazione (massimo 6 PUNTI)		
CRITERIO	fascia	punteggio
Valutata in base alla fascia di apporto economico	Fino a 5.000 punti 1 Fino a 10.000 punti 2 Fino a 15.000 punti 3 Fino a 20.000 punti 4 Fino a 30.000 punti 5 Oltre 30.001 punti 6	5
N.B. nel caso in cui si intenda compartecipare in termini di risorse di personale, fornitura di servizi innovativi, strumentazione o altre tipologie non direttamente finanziarie, è necessario		

quantificare tali risorse in termini economici e indicare i parametri di conversione utilizzati all'interno del Piano Economico Finanziario preventivo allegato alla proposta		
5. Campagna di comunicazione (massimo 15 PUNTI)		
CRITERIO	descrizione	punteggio
Iniziative di pubblicizzazione e divulgazione delle attività	Sarà valutata la pubblicizzazione delle iniziative in modalità cartacea (articoli su riviste/quotidiani/locandine/manifesti) e/o con modalità digitali; presenza dell'Ufficio Turistico nelle manifestazioni culturali e turistiche sul territorio con apposito stand per la diffusione di materiale fotografico/divulgativo/di marketing, ecc..	15

Il calcolo del punteggio avverrà in base alle seguenti operazioni:

1. per ciascun criterio di cui alle precedenti voci da 1 a 6, ciascun componente della Commissione tecnica attribuirà un coefficiente compreso tra 0 e 1, secondo la tabella sottostante:

valore del coefficiente	giudizio	
0	NON VALUTABILE	contenuti lacunosi che non consentano l'individuazione sostanziale della proposta
0,1	INADEGUATO	contenuti semplicemente accennati
0,2	INCONSISTENTE	contenuti indicati ma qualitativamente inconsistenti
0,3	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	contenuti limitati e/o scarsamente articolati
0,4	INSUFFICIENTE	contenuti limitati articolati in modo frammentario o incoerente
0,5	SCARSO	contenuti modesti con articolazione poco consistente
0,6	SUFFICIENTE	contenuti pertinenti anche se essenziali, descritti in modo chiaro e ordinato ma limitati al minimo richiesto
0,7	DISCRETO	contenuti pertinenti descritti in modo chiaro e articolato e quantitativamente abbastanza consistenti
0,8	BUONO	contenuti esaurienti descritti in modo

		chiaro e articolato e quantitativamente consistenti
0,9	MOLTO BUONO	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e quantitativamente consistenti
1	OTTIMO	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e quantitativamente molto consistenti

2. verrà successivamente calcolata la media dei giudizi attribuiti per ciascun criterio di valutazione;
 3. la media così ottenuta per ciascun criterio, sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio
- Le proposte che non otterranno un punteggio di almeno 70/100 non saranno prese in considerazione ai fini della successiva FASE B di coprogettazione.
- I criteri sopra descritti, dai punti 1 a 6, saranno oggetto di rendicontazione, in termini quantitativi, al fine di valutare l'opportunità di prosecuzione al termine del biennio.

12. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni relative alla presente procedura saranno rese ai soggetti partecipanti tramite PEC all'indirizzo indicato sulla documentazione di manifestazione di interesse presentata. Ciascun partecipante si impegna a comunicare le eventuali variazioni. Tutta la documentazione ufficiale di procedura è disponibile sul sito internet del Comune all'indirizzo <http://www.comunefarainsabina.rieti.it>.

13. ALLEGATI

- modulo di manifestazione di interesse (allegato A)
- schema convenzione tipo (allegato B)
- planimetrie del Museo (allegato C)

14. CONTATTI

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare il Settore I – Dott.ssa Serena Armini, Tel. 07652779346, e-mail s.armini@comunefarainsabina.rieti.it.

15. PRIVACY -INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da Lei forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 GDPR.

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO:

- ai sensi dell'art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è l'Ente FARA IN SABINA in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in FARA IN SABINA via SANTA MARIA IN CASTELLO 30, telefono 076527791 e-mail protocollo@comunefarainsabina.rieti.it
- ai sensi dell'art. 38 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati Personali è l'Avv. Emanuele Florindi che potrà essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@comunefarainsabina.rieti.it.

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dall'Ente nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

Ai sensi dell'art. 2-ter DLG 196/03 (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) la base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sarà costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

3. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare, nell'ambito della propria attività, tratterà i dati personali da Lei forniti ai fini dell'espletamento delle procedure per il presente bando\concorso.

Tali dati sono necessari allo svolgimento delle procedure di selezione e/o di valutazione e potranno riguardare, a titolo di esempio, dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, alla situazione economica, culturale o sociale.

Potranno essere trattate anche categorie di dati particolari come, ad esempio, l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'iscrizione sindacale, dati biometrici o relativi alla salute.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente bando.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari individuati dall'Amministrazione. Più precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici;
- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;
- istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell'adempimento di ogni obbligo previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale;
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell'amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni;
- eventuali soggetti controinteressati che abbiano esercitato il diritto di accesso ex legge 241/90 o il diritto di accesso civico generalizzato ex DLGS 33/2013.
- verifica, in applicazione del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dei dati da lei forniti per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono
- i dati relativi agli affidamenti/pagamenti potranno, inoltre, essere pubblicati, nella sezione Amministrazione trasparente ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge. Tali dati saranno indicizzati dai motori di ricerca.
- i dati relativi agli affidamenti/pagamenti potranno, inoltre, essere pubblicati nella sezione apposita del sito web dell'Ente ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge. Tali dati non saranno indicizzati dai motori di ricerca.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la

funzione di Contitolari. L'elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.

I dati forniti non sono trasferiti all'estero o all'esterno dell'Unione Europea.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare esecuzione ai servizi e, in alcuni casi, rappresenta un obbligo di legge.

In caso di mancato conferimento di dati necessari, la Sua domanda non potrà essere accolta\valutata.

In caso di mancato conferimento di dati facoltativi, non potranno essere valutate a Suo favore eventuali Titoli di merito collegati ai dati non forniti.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Ente di Comune di FARA IN SABINA all'indirizzo email protocollo@comunefarainsabina.rieti.it. l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell'art. 20 del Reg. UE 2016/679.

Fara in Sabina, 30/10/2023

IL RESPONSABILE SETTORE I
DOTT.SSA SERENA ARMINI